CRON. 1400

Il Giudice Tutelare

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede

ha pronunciato il seguente provvedimento;

vista l'istanza di nomina di amministratore di sostegno a favore di

, nato a il , residente in , Via n. ,

(attualmente ricoverato presso),

proposta dalla moglie e dai figli del medesimo, signori

, e ;

visto il verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del 7.3.2009 dai ricorrenti;

dato atto che la ricorrente ha confermato la sua disponibilità ad essere nominata amministratore di sostegno del marito, soluzione condivisa anche dai figli

, e ;

vista la documentazione medica in atti da cui risulta che il signor

è affetto da " demenza senile con prevalenti aspetti fronto/temporali, aneurisma sottorenale della aorta addominale", e che egli non risulta in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

ritenuto che, stante la situazione sopra precisata, ricorrono in pieno i presupposti per l'applicazione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno;

ritenuto che la ricorrente, nella sua veste di amministratore, stante il suo stretto rapporto di parentela con il beneficiario, agirà certamente nel pieno rispetto dei suoi bisogni, e delle sue aspirazioni, rivolgendosi al giudice tutelare ove ciò sia necessario ai sensi della vigente normativa;

ritenuto che le facoltà dell'amministratore di sostegno saranno meglio specificate nel prosieguo del provvedimento, con la precisazione che la signora

, nella sua qualità, deve intendersi fin d'ora autorizzata a istituire il trust denominato " " (allegato al ricorso), dotando il trust anche dei beni immobili indicati in ricorso per la quota di proprietà del coniuge beneficiario della presente procedura;

ritenuto, d'altra parte, che il contenuto del trust è opportunamente volto a tutelare non solo il beneficiario (garantendogli il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all'assistenza necessarie), ma anche i familiari del medesimo (obiettivo che certamente rispondeva alle aspettative del signor , quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle sue esigenze e di quelle dei congiunti);

ritenuto, in argomento, che ormai da tempo la migliore dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalente hanno riconosciuto la compatibilità tra il trust e il nostro ordinamento giuridico (corre l'obbligo di ricordare che la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust, è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1992), e che, proprio grazie all'avvenuto riconoscimento del c.d. trust interno, questo istituto ha trovato interessanti applicazioni proprio nella materia della tutela dei soggetti deboli;

ritenuto, da ultimo, che lo stesso legislatore, con l'art. 39 novies della recentissima legge 23 febbraio 2006, n. 51 (che converte il D.L. 30 dicembre 2005, n. 303) ha introdotto nel codice civile l'art. 2645 ter, in tema di trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riguardanti anche "persone con disabilità", che fa espresso riferimento al conferimento, mediante atti in forma pubblica, di beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri) destinati "per la durata della vita della persona fisica

beneficiaria alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela", riferibili appunto a soggetti disabili;

ritenuto che tale innovazione normativa configura un istituto frutto dell'autonomia privata, conformemente alla previsione di cui all'articolo 1322, secondo comma, c.c., la cui riferibilità al trust (pur non nominato) è di tutta evidenza con la conseguenza di legittimare anche per via legislativa il citato pensiero di dottrina e giurisprudenza prevalenti riguardo la compatibilità del trust con il nostro ordinamento se diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela.

P.Q.M.

Visti gli artt. 404 e segg. c.p.c.;

nomina

la signora , nata a , il , res. in , Via n. , **amministratore di sostegno, a tempo indeterminato**, di , nato a il , ivi residente in Via n. , attualmente ricoverato presso

determina come segue l'oggetto dell'incarico: 1) assistenza personale anche per il tramite di terze persone; 2) riscossione, accredito e gestione dei redditi di spettanza del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto dello stesso tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la sua situazione previdenziale e dunque patrimoniale; 3) sottoscrizione di qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto del beneficiario; 4) stipula, in nome e per conto del beneficiario, di qualunque negozio e/o contratto che comporti l'assunzione di obbligazioni a carico del predetto, ivi compresa l'istituzione del trust denominato " " allegato al

presente ricorso, e di tutti gli atti da esso discendenti, parte dei quali richiamati nella parte motiva del presente decreto; 5) gestione dei risparmi del beneficiario tenuto conto delle sue esigenze e di quelle relative ai beni immobili di cui egli è comproprietario; 6) gestione, apertura e/o chiusura di qualunque conto corrente, con delega all'amministratore di sostegno che potrà operarvi liberamente, movimentando altresì eventuali risparmi e/o titoli, nell'ambito di una gestione ordinaria, sotto la sua responsabilità e con obbligo di rendiconto; 7) pagamento della retta dell'Istituto ove il beneficiario vive e delle spese necessarie al medesimo; 8) gestione e amministrazione ordinaria dei beni immobili in comproprietà dell'amministrato, con possibilità di partecipare alle assemblee condominiali, anche per il tramite di persone di sua fiducia in nome e per conto della medesima; 9) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, e pagamento delle imposte e/o tasse dovute ai sensi di legge; 10) ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma, plico postale o altro del genere, presso qualunque ufficio, 12) acquisizione di qualunque documentazione medica e prestazione di consenso informato, ove richiesto;

<u>atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario</u>: tutti quelli necessari per far fronte all'oggetto dell'incarico come sopra precisato, con la precisazione che per gli atti di straordinaria amministrazione l'amministratore di sostegno dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare;

<u>limiti delle spese sostenibili con le risorse del beneficiario</u>: importo dei proventi derivanti dalla ripartizione degli utili della società di cui l'amministrato è socio, nonché di eventuali risparmi;

<u>periodicità della relazione sulle condizioni di vita e del rendiconto : annuale a far data dal presente provvedimento.</u>

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile, e la sua annotazione a cura della Cancelleria nel Registro delle Amministrazioni di sostegno.

Fissa

per il giuramento dell'amministratore di sostegno nominato il giorno 30/4/2009 alle ore 12.00, davanti a sé.

Efficacia immediata.

Genova, 23.4.2009

Il Giudice Tutelare

Dr.ssa Daniela Veglia

17 GIU 2009